



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI I^A CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2022/00017 DEL 10/06/2022

OGGETTO : PARERE EX ART. 55 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E DI AUTOTUTELA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BARI"

L'anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10:12 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	NO

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	SI

4	CASCIONE Giulio	SI	10	QUARANTA Sig. Nicola	SI
5	FAVIA Annalisa	SI	11	SALIANO Sig. Vito	SI
6	FUMAI Domenico	SI	12	SCARDIGNO Orsola	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Luciana Cazzolla .

Totale presenti: n. 11 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Vincenzo Burdi

Il Presidente della 1 CCP, riferisce:

Con nota prot. n. 0164606/2022 del 25/05/2022 la Ripartizione Polizia Municipale ha inoltrato richiesta di parere ex art. 55 del Regolamento sul Decentramento amministrativo su “Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’armamento e degli strumenti operativi e di autotutela del Corpo di Polizia Locale di Bari”.

La 1 CCP ha esaminato la questione in data 01/06/2022 con verbale n. 105 e, in data 06/06/2022 con verbale n. 107, la stessa Commissione, per mancanza di tempo e considerata la mole del documento da esaminare, ha ritenuto di esprimere in Consiglio il proprio parere.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

- UDITA la relazione del Presidente;
- PRESA VISIONE della documentazione pervenuta;
- SENTITI i diversi interventi;

- VISTO i verbali della 1 CCP n. 105 del 01/06/2022 e n. 107 del 06/06/2022;
- PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore della Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;
- ASCOLTATA la proposta finale formulata dal Presidente;
- VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

- 1) ESPRIMERE, **parere**_____ sulla proposta

- 2) DARE MANDATO alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione Polizia Municipale di Bari.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile
Corpo di Polizia Locale

PROT. n. _____/2022

Bari, lì 25.05.2022

Questo documento viene trasmesso
 esclusivamente a mezzo e-mail (art.47
 Codice Amministrazione Digitale D-Lgs.7
 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.)

AI SIGG. PRESIDENTI DI MUNICIPIO
LORO SEDI

E, p.c. AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
SEDI

OGGETTO: approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti operativi e di autotutela del Corpo di Polizia Locale di Bari.- *Richiesta Parere.*

In allegato alla presente si trasmette lo schema di Regolamento di cui all'oggetto per l'espressione del parere di cui all'art.55 –Funzioni consultive lettere a) e d) del vigente regolamento sul Decentramento amministrativo approvato con D.C.C. n.5 del 24/03/2014 e s.m.i..

Si evidenzia che il testo del Regolamento è sostanzialmente immutato rispetto a quello inviato con nota prot. n. 308636 del 11.11.2019, fatte salve le integrazioni normative sopravvenute che hanno reso necessario ed opportuno il rinvio alle stesse con la conseguente revisione sistematica delle fonti onde garantirne una maggiore coerenza e semplicità di lettura.

Si informa inoltre che il Regolamento e la proposta di delibera consiliare per l'approvazione sono consultabili sull'applicativo ODEWEB.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

il Direttore della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile
Comandante del Corpo di Polizia Locale
 Generale **PALUMBO dott. Michele**

Il contenuto di questa e-mail e dei file allegati è RISERVATO o da considerarsi utilizzabile solamente dalla persona o ente al quale è indirizzato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di rimandarla al mittente e di eliminarla. (D. Legislativo n. 196/2003 c.s.m.i. - Reg.UE 2016/679).
 The content of this e-mail and any files is CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you have received this e-mail in error, please return it to the sender and delete it. (Legislative Decree n. 196/2003 s.m.i. - Reg.UE 2016/679).



Comune di Bari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BARI

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

(ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. 267/2000)

INDICE

PARTE I - GENERALITA', NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

	Pagina
Art. 1 – Campo di applicazione	5
Art. 2 – Tipologia delle armi in dotazione	6
Art. 3 – Tipologia degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione	6
Art. 4 – Sperimentazione <i>Teaser</i>	7
Art. 5 – Numero delle armi e delle munizioni in dotazione	7
Art. 6 – Numero degli strumenti di autotutela in dotazione	8

PARTE II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 7 – Assegnazione dell'arma di ordinanza	8
Art. 8 – Assegnazione delle munizioni	9
Art. 9 – Assegnazione degli strumenti operativi e di autotutela	9
Art.10 – Servizi con armi	10
Art.11 – Servizi svolti con strumenti di autotutela	10
Art.12 – Modalità di porto dell'arma	10
Art.13 – Modalità di porto degli strumenti di autotutela	11
Art. 14 – Esenzioni dal porto	12
Art. 15 – Versamento dell'arma	12
Art. 16 – Riconsegna degli strumenti operativi e di autotutela	13
Art. 17 – Ritiro cautelare dell'arma	13

Art. 18 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	13
Art. 19 – Servizi di collegamento e di rappresentanza	13
Art. 20 – Servizi al di fuori dall'ambito territoriale per soccorso e protezione civile	14

PARTE III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E DI AUTOTUTELA

Art. 21 – Istituzione e caratteristiche dell'armeria	14
Art. 22 – Conservazione in armeria	15
Art. 23 – Custodia delle armi, delle munizioni e degli strumenti operativi e di autotutela	15
Art. 24 – Prelevamento e deposito dell'arma	16
Art. 25 – Prelevamento e deposito degli strumenti operativi e di autotutela	16
Art. 26 – Doveri dell'assegnatario	16
Art. 27 – Consegna delle armi e degli strumenti operativi e di autotutela. Nomina	17
Art. 28 – Doveri del consegnatario dell'armeria	17
Art. 29 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	18
Art. 30 – Operazioni di scarico dell'arma	18
Art. 31 – Prescrizioni per la sicurezza	18
Art. 32 – Controlli e sorveglianza	19
Art. 33 – Conservazione delle chiavi	19
Art. 34 – Registri obbligatori	20

PARTE IV – ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 35 – Formazione e addestramento al tiro	21
Art. 36 – Addestramento all'uso degli strumenti operativi e di autotutela	22

Art. 37 – Addestramento all'uso del <i>Teaser</i>	22
---------------------------------------------------	----

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Sanzioni	22
Art. 39 – Norme finali	22
Art. 40 – Norme di rinvio e integrative	23
Art. 41 – Entrata in vigore	23

ABBREVIAZIONI

D.M. = decreto ministeriale

L.= legge

P.S.= pubblica sicurezza

ss.mm.ii. = successive modifiche e integrazioni

T.U.L.P.S.= Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

D.G.R.= Delibera di Giunta Regionale

L.R.= legge regionale

PARTE I

**GENERALITA', NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI E DEGLI
STRUMENTI OPERATIVI DI AUTOTUTELA**

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni di armi e servizi prestati con armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bari, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. Si richiamano, altresì, per la materia d'interesse, la legge Regione Puglia n. 37 del 14 dicembre 2011, recante norme in materia di ordinamento della Polizia Locale, e l'art. 19 del Decreto Legge "Sicurezza ", n.113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.5, comma 5, Legge 7 marzo 1986 n.65.
- 3.L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
4. Le modalità di porto, uso e custodia delle armi e delle munizioni, devono essere improntate a criteri di massima cura, diligenza e professionalità, tali da assicurare sufficienti e adeguate garanzie di tutela dell'incolumità fisica delle persone. Nel caso in cui il personale del Corpo assegnatario di armi o munizioni ponga in essere comportamenti in violazione dei suddetti obblighi, può essere privato dell'assegnazione dell'arma con provvedimento del Sindaco adottato a seguito di informativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale .
- 5.Il presente Regolamento reca altresì la disciplina degli strumenti di autotutela che non siano classificati come armi, in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Bari, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 37/2011, "Ordinamento della Polizia Locale" e del Regolamento della Regione Puglia 11 aprile 2017, n.11, "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" Allegato "A", Sez. II "Strumenti operativi e strumenti di autotutela" e ss.mm.ii.

Art. 2

Tipologia delle armi in dotazione

1. Il tipo di arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, è la pistola a funzionamento semiautomatico o la pistola a rotazione.
2. L'armamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Bari è così costituito:
 - pistola Revolver Lebel cal. 8 (storica);
 - pistola Beretta 70 cal. 7,65 (storica);
 - pistola Beretta 84 FS cal. 9x17;
 - pistola Beretta Px4 storm cal. 9x21;
 - pistola Tanfoglio Force Police cal. 9x21;
 - pistola Beretta APX cal. 9x21;
 - pistola Caracal F cal. 9x21;
 - Carabina Beretta Cx4 cal. 9x21.
3. E' consentito al Corpo detenere n. 1 arma lunga comune da sparo.
4. E' consentito parimenti detenere presso l'armeria armi storiche e d'epoca, già appartenute al Corpo, purché regolarmente denunciate.
5. Il Corpo è dotato di sciabole il cui uso è riservato al personale impiegato nei servizi di guardia d'onore e rappresentanza.

Art. 3

Tipologia degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione

1. Sono assegnati in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale strumenti di autotutela che non siano classificati armi, come indicati e disciplinati dal Regolamento Regionale n. 11/2017, Sezione II "Strumenti operativi e Strumenti di Autotutela", approvato con D.G.R. n. 371/2017.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria sono dotati, altresì, di una coppia di bracciali di contenimento delle tipologie di seguito indicate:
 - a) tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili, uniti da catena e/o cerniera;
 - b) fascette di contenzione *standard* in poliammide.
3. Le caratteristiche degli strumenti operativi e di autotutela di cui al comma 1 e 2, sono conformi alla normativa vigente, nonché a quanto statuito dal Regolamento Regionale n. 11/2017, approvato con D.G.R. n. 371/2017.

Art. 4

Sperimentazione Teaser

1. Previa adozione da parte dell'Ente di apposito regolamento destinato a definire le modalità di svolgimento della sperimentazione, della durata di sei mesi, da svolgersi secondo criteri di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica e nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n.132, *ss.mm.ii.*, nonché delle *"Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute"* adottate ai sensi del richiamato art.19 dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n.72/CU del 11 maggio 2022) e dalla richiamata Circolare del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2018 n.557/PAS/U/0179978/12982, è prevista l'assegnazione in dotazione di reparto di armi ad impulso elettrico (c.d. *Teaser*) del tipo sperimentato.
2. Le richiamate armi verranno assegnate quale dotazione di reparto a n. 2 (due) appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, individuati dal Comandante.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, qualora lo stesso si concluda con esito positivo, il Comune valuterà se assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici sperimentata, adottando a tal fine le necessarie e opportune disposizioni regolamentari come espressamente previsto dalle richiamate disposizioni legislative che disciplinano la materia.

Art. 5

Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi e delle relative munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è uguale al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza cui si aggiunge un numero pari al 5% dell'indicato contingente come dotazione di riserva, salvo i temporanei depositi derivanti da pensionamenti, ritiri cautelari o eventuali casi previsti dal presente Regolamento.
2. Qualora l'organico del Corpo diminuisca temporaneamente per congedi di quiescenza, dimissioni, mobilità o altre simili ragioni, il Comandante dispone il "congelamento" delle armi in sovrannumero fino al ristabilimento della dotazione organica di personale e comunica il relativo provvedimento al Prefetto e al Sindaco.
3. Qualora l'Amministrazione riduca la dotazione organica del personale appartenente al Corpo, entro dodici mesi dalla deliberazione, il Comandante provvede all'alienazione delle armi (in sovrannumero).
4. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è corrispondente a quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e, comunque, non inferiore alla somma di quelle necessarie al completo caricamento dei caricatori delle armi in

dotazione inclusi quelli di riserva.

5. Il Comandante denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione del Corpo di Polizia Locale di Bari e ne comunica il numero complessivo al Prefetto di Bari.

6. Il numero complessivo delle sciabole di cui è fornito il Corpo è pari al numero necessario alla dotazione del personale impiegato nei servizi di rappresentanza.

Art. 6

Numero degli strumenti di autotutela in dotazione

1. Il numero complessivo degli strumenti di autotutela per i quali è prevista l'assegnazione individuale di cui all'art. 3 deve essere pari al numero degli appartenenti al Corpo, oltre alla dotazione di riserva.

2. Il numero complessivo degli strumenti di autotutela in dotazione di reparto deve essere adeguato al numero di personale giornalmente impiegato per i servizi, meglio indicati all'art. 10 del presente Regolamento, riconducibili a quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. n. 37/2011.

PARTE II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 7

Assegnazione dell'arma di ordinanza

1. L'arma, dotata di n. 2 (due) caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Bari a cui sia stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. L'assegnazione in via continuativa dell'arma è disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 145/1987, e comunicata al Prefetto.

3. L'arma d'ordinanza è assegnata all'esito del superamento del prescritto corso di addestramento al tiro e maneggio, certificato dall'attestazione di idoneità.

4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma è indicato sulla tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Bari, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.100 del 6 ottobre 2020.

5. Ogni appartenente al Corpo, impegnato in servizio armato, è tenuto a portare al seguito il proprio tesserino di riconoscimento.

6. Il porto dell'arma assegnata in via continuativa è consentito senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale, nonché durante il tragitto dal luogo di servizio al proprio domicilio e viceversa, ancorché fuori del Comune di appartenenza; se l'assegnatario è domiciliato al di fuori del Comune in cui presta servizio, lo stesso, entro cinque giorni dall'avvenuta assegnazione dell'arma, deve fare opportuna comunicazione di detenzione e porto dell'arma, munita di apposito visto del Comandante, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

Art. 8

Assegnazione delle munizioni

Ad ogni assegnatario d'arma sono date in consegna munizioni fino al limite massimo di n. 50 cartucce, integrabili in caso di utilizzo; per disporre di munizioni sempre efficienti, si dispone che le stesse siano utilizzate e, dunque, sostituite nelle esercitazioni periodiche previste presso il Poligono abilitato.

Art. 9

Assegnazione degli strumenti operativi e di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Bari in possesso degli specifici requisiti, possono essere dotati di strumenti operativi e di autotutela con finalità e natura esclusivamente difensive, in conformità alla normativa vigente.

L'assegnazione dei ridetti strumenti avviene a seguito di apposito corso di addestramento finalizzato all'apprendimento delle corrette modalità d'impiego e dei presupposti normativi che ne legittimano l'uso.

2. Gli strumenti operativi e di autotutela di cui all'art. 3 sono assegnati in via continuativa con provvedimento del Comandante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 12 aprile 2017, n. 11, e secondo i seguenti criteri:

- a) in dotazione di reparto: distanziatori (bastone estensibile omologato) e giubbotti di protezione balistica;
- b) in dotazione individuale: spray OC antiaggressione e guanti antitaglio-antiperforazione.

3. Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale viene assegnata, altresì, in via continuativa ed individuale, una coppia di bracciali di contenimento del tipo indicato all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

4. L'armiere designato dal Comandante del Corpo è responsabile delle operazioni di consegna degli strumenti di autotutela; a tal fine, costui, avrà cura di procedere ad apposita annotazione sul registro di carico/scarico di cui all'art. 34, comma 6, del

presente Regolamento.

Art. 10

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza l'arma in dotazione nell'espletamento dei servizi d'istituto.

In ogni caso, sono espletati muniti di armi, sensi dell'art. 20 del D.M. 145/1987:

a) i servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, del Comando e dell'Armeria del Corpo;

b) i servizi notturni, di pronto intervento, di ordine pubblico;

2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 65/1986, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, svolgono con l'arma in dotazione i servizi di collaborazione con le altre Forze di Polizia, su disposizione del Sindaco a seguito di motivata richiesta delle competenti Autorità.

Art. 11

Servizi svolti con strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono i servizi muniti di strumenti di autotutela assegnati individualmente, in via continuativa, salvo che sia diversamente disposto.

2. Il personale durante l'espletamento di servizi esterni deve portare al seguito i bracciali di contenimento.

3. L'uso dei bracciali di contenimento per impedire la fuga di persone in stato di arresto o di fermo deve avvenire nel rispetto della dignità comunque dovuta ai soggetti in stato di costrizione.

Art. 12

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui il personale presti servizio armato in abiti borghesi, nonché ogni qual volta porti l'arma fuori servizio ai sensi dell'art.5, comma 5, Legge 7 marzo 1986, n.65, è tenuto a non renderla visibile.

3. Non è consentito il porto in servizio di armi diverse da quelle in dotazione; altresì è fatto divieto di alterare le caratteristiche delle armi e delle relative munizioni.

4. Il Comandante, i responsabili di servizio e gli addetti al coordinamento e controllo

possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

5. È fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico quando non sussistano i presupposti per il legittimo impiego della stessa.

6. È vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero consentirne il maneggio, salvo quanto previsto dal presente Regolamento. Non è consentita la cessione, anche temporanea, dell'arma assegnata, a terzi, ancorché appartenenti allo stesso Corpo di Polizia Locale.

7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge servizio interno in uniforme, ad esclusione del servizio di piantonamento, a non portare l'arma nella fondina esterna.

8. Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 145/1987, qualora il poligono individuato per l'esercitazione al tiro sia ubicato in Comune diverso dal territorio in cui si presta servizio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti dal Sindaco o dal Comandante, fuori dal Comune di appartenenza per raggiungere la sede del poligono e farvi ritorno.

9. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art. 13

Modalità di porto degli strumenti di autotutela

1. Tutti i servizi esterni devono essere resi portando al seguito la coppia di bracciali di contenimento in dotazione, in apposita custodia, collocata sul cinturone esterno alla divisa. Nei servizi esterni espletati in abiti borghesi, i richiamati strumenti di autotutela devono essere portati in modo non visibile.

2. Il porto degli strumenti di cui all'art. 3, comma 1, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- lo spray OC antiaggressione: da collocarsi nell'apposita custodia fissata al cinturone dell'uniforme;

- il distanziatore (bastone estensibile omologato): da assicurare nell'apposita custodia fissata al cinturone dell'uniforme;

- il giubbotto di protezione balistica-antitaglio: da indossare qualora previsto nei servizi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità fisica;

- i guanti antitaglio e antiperforazione: da indossare dal personale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione al tipo servizio svolto.

3. Lo spray OC antiaggressione e il distanziatore possono essere svincolati dal cinturone solo al verificarsi delle condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive, dirette a respingere gravi minacce o aggressioni in

atto.

4. È assolutamente vietato consegnare, anche temporaneamente, gli strumenti di autotutela a terzi ovvero permettere che siano maneggiati da altre persone.

Art. 14

Esenzioni dal porto

1. Il Comandante può esonerare dal porto dell'arma e degli strumenti e di autotutela gli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero che siano inquadrati nel Picchetto d'Onore.
2. L'esenzione dal porto dell'arma e/o degli strumenti operativi e di autotutela, può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani, etc.), ovvero nei casi in cui, per le peculiarità del servizio, risulti opportuna la non ostentazione di tali strumenti.

Art. 15

Versamento dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria, nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) all'atto di cambiamento del profilo professionale;
 - d) quando sia scaduto o sia stato revocato il provvedimento di assegnazione;
 - e) nell'ipotesi di cui all'art. 17, che regola il ritiro cautelare dell'arma;
 - f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - g) quando l'arma presenta anomalie nel funzionamento e maneggio;
 - h) In caso di mancata idoneità accertata ad esito delle sessioni di addestramento al tiro e maneggio, ovvero qualora il personale non abbia partecipato nell'anno ad almeno una sessione di addestramento di cui al successivo art. 35;
 - i) in tutti i casi in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Prefetto.
2. Del versamento dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di P.S. competente per territorio. La riconsegna deve essere altresì riportata nel registro in cui è stato annotato il provvedimento di assegnazione.

Art. 16

Riconsegna degli strumenti operativi e di autotutela

1. Gli strumenti operativi e di autotutela in dotazione individuale, di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, devono essere immediatamente riconsegnati al Comando in caso di revoca del provvedimento di assegnazione o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
2. Gli strumenti devono essere altresì riconsegnati per sostituzione e/o manutenzione:
 - a) qualora presentino anomalie e/o rotture che li rendano inutilizzabili o comunque necessitino di sostituzione delle parti soggette ad usura o a deterioramento;
 - b) per lo spray OC antiaggressione, in caso sia necessario sostituire la cartuccia di carica.

Art. 17

Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante o, in caso di urgenza l'Ufficiale Responsabile del Servizio o gli altri Ufficiali addetti al coordinamento e al controllo, qualora siano accaduti fatti o siano stati posti in essere dal personale comportamenti che rendano ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza dell'operatore stesso e/o di terze persone, dispongono il ritiro cautelare dell'arma a cura dell'armiere.
2. Il Comandante dispone, altresì, il ritiro cautelare dell'arma qualora l'assegnatario non superi con esito favorevole le prove di tiro e maneggio.
3. Del provvedimento cautelare è data tempestiva comunicazione al Sindaco.

Art. 18

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in caso collaborazione con le forze di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati

Art. 19

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. Ai sensi dell'art. 8, D.M. 145/1987, i servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di competenza dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

di Bari sono svolti, di massima, senza arma; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/1987, è consentito agli appartenenti al Corpo, cui l'arma è assegnata in via continuativa, il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e/o rappresentanza, e, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 20

Servizi al di fuori dell'ambito territoriale per soccorso e protezione civile

1. I servizi espletati al di fuori dell'ambito territoriale del Comune di Bari per prestare soccorso in caso di calamità e disastri o per fornire ausilio ad altri Corpi/servizi di Polizia Locale in particolari e specifiche occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma, senza arma.
2. Il Sindaco o il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, possono richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. n. 65/1986, dell'art. 9 del D.M. 145/1987, nonché dell'art. 6, comma 3, lett. f), punto 3), della L. R. n. 37/2011, che un contingente o tutto il personale inviato in soccorso o in ausilio, effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio e per fini di sicurezza personale.
3. E' consentito, altresì, il porto dell'arma di ordinanza al di fuori del territorio di appartenenza del Corpo di Polizia Locale per le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
4. Il Comandante, nei casi previsti dal comma 1, comunica al Prefetto di Bari ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati, il tipo di servizio prestato e la durata della missione.

PARTE III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 21

Istituzione e caratteristiche dell'armeria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 12, comma 1, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, è istituita l'armeria del Corpo di Polizia

Regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia
Locale di Bari

Locale di Bari, ubicata in locali del Comando, ove sono custodite le armi con il relativo munizionamento.

2. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.
3. Nel rispetto della normativa vigente, in relazione all'articolazione territoriale della struttura della Polizia Locale di Bari, nonché al numero di addetti, possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in locali riconosciuti come sedi decentrate del Comando.
4. La soppressione o il trasferimento dell'armeria di cui al comma 1 in altri locali sono effettuati con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto ed al Questore.
5. L'accesso ai locali destinati a sede dell'armeria è sottoposto a controllo e consentito esclusivamente al personale autorizzato; i locali sono dotati di porte blindate con lucernai in vetro blindati o con altri sistemi simili che ne consentano la sorvegliabilità dall'esterno; le porte devono disporre di serrature di sicurezza e di congegno di allarme e/o videosorveglianza.
6. L'armeria deve essere dotata di impianto di illuminazione permanentemente in funzione, corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
7. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono collocate all'interno e all'esterno del locale.

Art. 22

Conservazione in armeria

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza tipo cassaforte, chiusi a chiave.
2. Le munizioni sono conservate in distinti armadi blindati dotati delle caratteristiche di cui al comma precedente.
3. Nell'armeria, salvo diversa e motivata decisione del Comandante, sono depositate e custodite le sciabole, ad eccezione di quelle assegnate al personale in via continuativa, e gli strumenti operativi e di autotutela.

Art. 23

Custodia delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi, delle munizioni e degli strumenti operativi e di autotutela, incluse le sciabole, non assegnate individualmente in via continuativa, nonché delle relative dotazioni di riserva;
 - b) i controlli giornalieri e periodici;
 - c) la regolare tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) l'osservanza della regolarità delle operazioni di armeria.

Art. 24

Prelevamento e deposito dell'arma

- 1.L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata presso l'armeria del Corpo, previa opportuna annotazione del registro di carico/scarico delle armi.
- 2.L'arma, assegnata in via continuativa, è consegnata al responsabile dell'armeria qualora venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, per cessazione o sospensione del rapporto di servizio e ogni qualvolta in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o del Prefetto.

Art. 25

Prelevamento e deposito degli strumenti di autotutela

- 1.Gli strumenti operativi e di autotutela sono prelevati presso l'armeria del Corpo, previo provvedimento di assegnazione individuale.
- 2.Gli strumenti operativi e di autotutela in dotazione di reparto devono essere prelevati dal Comando secondo quanto disposto nel servizio giornaliero o dal Responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
3. Gli assegnatari, al termine del servizio o dell'intervento, avranno cura di depositare presso l'armeria gli strumenti in dotazione di reparto prelevati.

Art. 26

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo al quale l'arma, le munizioni e/o gli strumenti di autotutela sono assegnati ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma o degli strumenti operativi nonché le condizioni d'uso;
 - b) custodire diligentemente l'arma curandone la manutenzione e pulizia;
 - c) osservare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 35 del presente Regolamento;
 - e) sporgere immediata denuncia al Comando o all'Autorità di P.S., in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di sue parti, delle munizioni ovvero degli strumenti di autotutela;
 - f) comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.
2. L'assegnatario dell'arma deve, inoltre:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma a terzi;
- b) astenersi dal consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
- c) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, la stessa deve essere custodita in sicurezza, in osservanza delle norme vigenti al riguardo e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza; in ogni caso l'arma deve essere tenuta fuori dalla portata di terzi, in particolare di persone minori o incapaci di intendere e di volere;
- d) evitare di lasciare incustodita l'arma all'interno di veicoli;
- e) segnalare immediatamente il malfunzionamento dell'arma al Comandante ed al consegnatario;
- f) esibire l'arma, su richiesta del consegnatario, per la verifica dello stato d'uso e di manutenzione;
- g) osservare scrupolosamente le prescrizioni impartite dall'istruttore durante le esercitazioni di tiro.

Art. 27

Consegnatario delle armi e degli strumenti di autotutela. Nomina

1. Il consegnatario dell'armeria è nominato con provvedimento del Comandante. Egli è responsabile dei locali, dell'armamento, delle munizioni in deposito e degli strumenti operativi e di autotutela custoditi all'interno.

Art. 28

Doveri del consegnatario dell'armeria

1. Il consegnatario dell'armeria svolge le proprie funzioni osservando le disposizioni del presente Regolamento, del D.M. n. 145/1987 e del Regolamento Regionale n.11/2017, adottato con D.G.R. n. 371/2017.

In particolare, cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri delle attività, della documentazione e delle chiavi;
- b) la custodia e la conservazione degli strumenti operativi e di autotutela;
- c) l'esecuzione dei controlli periodici;
- d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni d'armeria.

2. Il responsabile dell'armeria collabora con il Comandante nelle operazioni di armeria, di organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché nell'esecuzione di ispezioni, segnalando prontamente ogni eventuale irregolarità.

Art. 29

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso all'armeria è consentito al Comandante e al consegnatario di armeria.
2. L'accesso di terzi, ove autorizzato dal Comandante, è consentito per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del responsabile di armeria.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente preposto, esterno all'armeria, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo successivo.

Art. 30

Operazioni di scarico dell'arma

1. Quando l'arma non viene portata al seguito o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio si sia reso necessario incamerare un colpo, deve esserne effettuato lo scarico utilizzando gli appositi dispositivi di cui è dotato il Comando.
2. I dispositivi per lo scarico dell'arma devono essere collocati in luogo sicuro ed idonei allo scopo, delimitati da pareti in muratura di adeguato spessore e consistenza, separati dai locali adibiti ad ufficio e dal locale adibito ad armeria, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il consegnatario di armeria avrà cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza, di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti con la dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui, in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni adottate dal Comandante.

Art. 31

Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche (prive di caricatore e con camera di cartuccia vuota).
2. Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite in luogo isolato lontano dalle persone e dal locale in cui sono conservate le armi;
3. Le munizioni in dotazione al Corpo, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni, o su disposizione del Comandante qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di verifiche.

4. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e non risultino deteriorate, possono essere conferite ad armerie autorizzate al ritiro.

5. Nell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi preposti per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 32

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri dell'armeria sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è opportunamente documentato.

2. La sorveglianza esterna delle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, oppure attraverso sistemi di videosorveglianza. I controlli sono volti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e pareti perimetrali, oltreché ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso il lucernaio della porta d'ingresso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il Comandante dispone inoltre, visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.M. n. 145/1987, l'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 33

Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

2. Copia di riserva di dette chiavi è consegnata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

3. Le chiavi dell'armeria in cui sono custodite le armi e le munizioni in dotazione al Corpo, sono conservate a cura e sotto la responsabilità del Comandante.

4. Copia di riserva delle chiavi di cui al comma precedente è conservata a cura del consegnatario.

Art. 34

Registri obbligatori

1. Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a) il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni con indicazione della data dell'operazione, quantità di materiale, elementi identificativi, provenienza e destinazione, eventuali annotazioni in caso di riparazione presso armerie specializzate; le pagine di detto registro devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore di Bari.
 - b) registro di prelevamento e versamento con indicazione della data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario e tipo di operazione.
 - c) registro delle ispezioni settimanali e mensili;
 - d) registro delle riparazioni armi riportante la data di consegna dell'arma per la riparazione, marca tipo e numero di matricola, anomalie di funzionamento, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma;
 - e) registro dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
2. I registri di cui ai commi precedenti possono essere tenuti anche su supporto digitale nella forma del documento informatico; l'aggiornamento dei registri deve essere garantito con cadenza semestrale.
3. I registri previsti dal presente articolo sono a pagine numerate e vistate dal Comandante.
5. L'acquisto delle armi e delle munizioni, delle sciabole e dei bracciali di contenimento deve risultare da appositi registri di carico e scarico.
6. L'acquisto e l'assegnazione degli strumenti operativi e di autotutela devono risultare, ai sensi del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 adottato con D.G.R. n. 371 del 21/03/2017, da apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate altresì le sostituzioni delle parti soggette ad usura e/o deterioramento degli spray e giubbotti di protezione balistica, secondo le indicazioni fornite dai produttori.
7. Sui registri non possono essere apportate cancellazioni, modificazioni o alterazioni; eventuali errori di annotazione devono essere interlineati in modo che risulti leggibile quanto precedentemente scritto.

PARTE IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 35

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza ricevono la necessaria formazione attraverso la frequenza e il superamento, di un corso annuale per l'addestramento al tiro e maneggio, con conseguimento del certificato d'idoneità presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. In applicazione dell'art. 18, D.M. n. 145/1987, dell'art. 12, comma 1, lett. e), L.R. 37/2011 e Regolamento Regionale n. 11/2017, il Comune di Bari, nel quadro di programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione Puglia, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché con Enti e Comandi che dispongono di poligoni abilitati; è altresì possibile costituire propri poligoni di tiro abilitati, osservando le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente, possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Locale nonché, previa apposite convenzioni con l'Ente o Comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbano prestare servizio armato.
4. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli appartenenti al Corpo che svolgono particolari servizi.
5. La frequenza ed il superamento annuale del corso di addestramento teorico-pratico di idoneità al maneggio di armi, effettuato presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale o Poligono abilitato, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma n. 1 e costituisce rinnovo annuale del provvedimento di assegnazione dell'arma previsto dall'art. 6, comma 3 del D.M. n. 145/1987.
6. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, assegnatari dell'arma in via continuativa, hanno facoltà di recarsi, previa comunicazione al Comandante, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro fuori dell'orario di servizio e a proprie spese.
7. Qualora il poligono o altra struttura regolarmente abilitata alle esercitazioni di cui al comma precedente siano ubicati al di fuori del territorio comunale, deve essere data comunicazione preventiva al Comando ai fini della necessaria informativa alla

Prefettura per il porto delle arma in extraterritorialità.

Art. 36

Addestramento all'uso degli strumenti operativi e di autotutela

1. Gli strumenti operativi e di autotutela sono assegnati a seguito di idoneità conseguita nel corso di formazione per l'uso e la conoscenza dei presupposti normativi legittimanti l'impiego, come indicato nell'All. "A" – sezione II, Regolamento Regionale n. 11/2017 e nell'art. 20 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Bari.
2. La formazione potrà essere oggetto di accordi di collaborazione con istruttori qualificati appartenenti ad altre Forze di Polizia/Armate.

Art. 37

Addestramento all'uso del *Teaser*

1. Il personale individuato per l'assegnazione in via sperimentale di *Teaser* è avviato ad adeguato addestramento sul corretto uso dello strumento e sulle conseguenze alle persone derivanti dall'impiego. Il corso di addestramento è istituito d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale attraverso forme di coordinamento con il Corpo di Polizia Locale.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Sanzioni

Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione del presente Regolamento ovvero delle altre norme che regolano la materia, fatte salve eventuali conseguenze penali, comporta di diritto l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 39

Norme finali

Sono riconosciuti: l'Armeria del Corpo della Polizia Locale di Bari, l'armamento, la logistica di arredo e contenimento di tutte le armi, il munizionamento, i registri obbligatori, i locali e materiali di pertinenza; la dotazione, il tipo e il porto degli strumenti di autotutela, inclusi quelli già assegnati fino alla loro dismissione naturale, così come indicato all'Allegato A sezione II del Regolamento Regionale n.11/2017.

Art. 40

Norme di rinvio e integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, al D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145, al D.M. 18 agosto 1989, n. 341, alla Legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii., alla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e ss.mm.ii, di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2018, n. 557/PAS/U/0179978/12982, T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, n. 37, al Regolamento Regione Puglia 11 aprile 2017, n. 11, "*Individuazione, caratteristiche e modalità d'impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale*", adottato con D.G.R. n. 371/2017, al Regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale di Bari ed ogni altra legge o disposizione vigente che regoli la materia.
2. Si intendono integralmente richiamate e recepite le norme di legge e regolamenti successive che intervengano a disciplinare la presente materia.

Art. 41

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. Il medesimo è comunicato al Prefetto di Bari ai sensi dell'articolo 2, comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Bene, possiamo passare alla discussione del quinto Punto all'Ordine del Giorno: "Parere ai sensi dell'art.55 approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti operativi e di autotutela del Corpo di Polizia Locale di Bari". La parola al Presidente della I Commissione.

Consigliere Maselli

Grazie, Presidente. Con nota protocollo 0164606/2022 del 25 maggio 2022, la Ripartizione di Polizia Municipale ha inoltrato richiesta di parere ex art.55 del Regolamento sul decentramento amministrativo su approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti operativi di autotutela del Corpo di Polizia Locale di Bari. La I Commissione ha esaminato la questione in data prima giugno e con verbale n.105 del 06 giugno e con verbale 107, la stessa Commissione per mancanza di tempo e considerata la mole del documento da esaminare ha ritenuto di esprimere in Consiglio il proprio parere. Esaminata, appunto, la documentazione pervenuta al fine di giungere ad una seria e motivata del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito. Grazie, Presidente.

Presidente

Grazie. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? No, quindi possiamo passare alla votazione per alzata di mano.

Direttore

Grazie, Presidente. Procediamo con la votazione, chi è favorevole? Stiamo votando per il Punto 5 parere ex art.55 approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'armamento e degli strumenti operativi di autotutela del Corpo di Polizia Locale di Bari, chi è favorevole per alzata di mano?

Presidente

All'unanimità, giusto?

Direttore

No, non sto vedendo. Vedo 2,3,4,5,6,7,8. Presidente?

Presidente

Favorevole.

Direttore

9. Quindi, abbiamo 9 favorevoli.

Presidente

Vediamo se sono astenuti o contrari.

Direttore

Si sono astenuti... quindi, 1 astenuto, 2 astenuti e 1 contrario. Allora, 9 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario.

Intervento

Posso motivare la votazione?

Presidente

Nelle dichiarazioni di voto andava fatto.

Intervento

Ah okay, prima. Va bene, chiedo scusa.

Presidente

Prego.

Il Consiglio del Municipio udita la relazione del Presidente; presa visione della documentazione pervenuta; visti i verbali n.105 e 107 rispettivamente del primo e 06 giugno 2022; preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio trattandosi di mero atto di indirizzo; visto il vigente Regolamento sul decentramento amministrativo delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta con 9 voti favorevoli e delibera di dare mandato alla Direzione del Municipio e di inviare per competenza alla Ripartizione Polizia Municipale di Bari.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
F.to Luciana Cazzolla

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 07/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Luciana Cazzolla

Bari, 07/07/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 07/07/2022 al 21/07/2022.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>